



PO FEAMP  
ITALIA 2014 | 2020



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI E ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD – Community Local Led Development) Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art. 60-63 Reg. (UE) 508/2014.**

## **PIANO di AZIONE FLAG “GAC FVG”**

### **BANDO DI ATTUAZIONE**

#### **Azione 1.A.1 - Misura 4.63.2.1**

**“Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo”**

## 1. Finalità e obiettivi della Misura

Nell'ottica di una gestione sostenibile delle risorse alieutiche, del rafforzamento della competitività e redditività delle imprese di pesca, del mantenimento dell'occupazione e della coesione sociale nelle comunità costiere la misura persegue i seguenti obiettivi specifici:

- sostenere il reddito degli operatori della pesca e dell'acquacoltura tramite lo sviluppo di attività complementari di supporto e connesse all'attività principale quali: pescaturismo, turismo legato alla pesca sportiva, ospitalità turistica, attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona, garantendo una più equa ed efficiente gestione delle proprie produzioni e delle risorse aziendali a disposizione;
- favorire la tutela dei livelli occupazionali individuando forme alternative di impiego e nuove opportunità reddituali degli operatori della pesca e dell'acquacoltura, anche nell'ambito di progetti pubblici partecipati, con preferenza per quelle volte a tutelare e a valorizzare le risorse ittiche e la loro gestione ecosostenibile;
- accrescere il livello di formazione dei pescatori e acquacoltori sugli ambiti produttivi correlati all'attività principale (pescaturismo, turismo legato alla pesca sportiva, ospitalità, attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona); il beneficiario, al fine di accedere al sostegno, deve dimostrare di avere, o di avere acquisito prima dell'ultimazione dell'operazione, idonee competenze professionali nell'ambito del settore oggetto di diversificazione.

Con il presente Bando, l'Amministrazione regionale, in attuazione dell'Azione 1.A.1 - 4.63.2.1 "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo" prevista dal Piano di Azione del GAC FVG, nell'ambito della strategia di sviluppo locale approvata con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche del 26 ottobre 2016, n. 3515, in conformità con la Convenzione sottoscritta in data 15 giugno 2017, Rep. n. 41 del 20.06.2017, tra l'Autorità di Gestione O.I. FVG e il FLAG "GAC FVG" da ultimo modificata con atto n. 3 del 05.02.2021, invita i soggetti di cui al successivo punto 3 a presentare domanda di finanziamento di progetti coerenti agli obiettivi sopra rappresentati.

## 2. Area territoriale

Le attività oggetto del presente bando si attuano sul territorio costiero regionale ivi comprese le acque marine dei Compartimenti marittimi di Trieste e Monfalcone.

## 3. Criteri di ammissibilità

Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA
<b>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</b>
Imprese di pesca e acquacoltura in forma singola o associata con sede operativa in Regione
Organizzazioni di Produttori, reti di imprese di pesca e acquacoltura con sede operativa in Regione
<b>CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ</b>
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 136 del Reg. (UE) n.2018/1046
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE</b>
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg. (UE) n.508/2014, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo
<b>CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE</b>
L'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP di rafforzamento delle comunità locali nella gestione integrata della costa e nella diversificazione delle attività che offrono servizi integrabili al settore turistico
L'attività presentata nel piano aziendale rientra nell'attività dell'imprenditore ittico, così come definito dall'art. 4 del D.lgs. 9 gennaio 2012, n.4
L'imbarcazione da pesca, l'unità asservita agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio o adibita al traffico è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno dei Compartimenti marittimi regionali nel Registro NN.MM.GG.

L'armatore richiedente, qualora diverso dal proprietario, è in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal proprietario dell'imbarcazione alla presentazione della domanda di sostegno

Gli immobili oggetto dell'operazione sono in disponibilità del richiedente ovvero, nel caso di proprietario diverso, il richiedente è autorizzato dal proprietario alla presentazione della domanda di sostegno

Verranno favoriti i soggetti che singolarmente o in forma associata sviluppano, in collaborazione con altri soggetti/settori del proprio territorio, iniziative coordinate di valorizzazione e promozione dell'offerta turistica regionale, coerentemente con la strategia di sviluppo locale del FLAG.

#### 4. Interventi ammissibili

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi che contribuiscono alla diversificazione del reddito dei pescatori e acquacoltori tramite lo sviluppo di attività complementari correlate alla loro attività, mediante l'utilizzo prevalente delle proprie produzioni ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate, anche con il coinvolgimento dei componenti il nucleo familiare, quali ad esempio:

- svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare, della pesca e dell'acquacoltura, quali, in particolare, escursioni in laguna e lungo le coste, ristorazione a bordo e a terra, ospitalità turistica;
- svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero e lagunare nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura;
- promozione di imprese dedite al coordinamento dell'offerta turistica dei pescatori e acquacoltori;

##### 4.1 - Ittiturismo

Per ittiturismo si intende l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici in forma singola o associata, titolari di licenza di pesca o acquacoltori attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore.

Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito del "ittiturismo" sono le seguenti:

- somministrare pasti e bevande, per la consumazione sul posto; organizzare degustazioni di prodotti aziendali e territoriali; la somministrazione deve avvenire in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico. I pasti devono essere elaborati con apporto di prodotti derivanti prevalentemente dall'esercizio diretto da parte dell'imprenditore dell'attività di pesca o acquacoltura;
- dare ospitalità in locali, ambienti, ovvero in spazi aperti, appositamente allestiti e/o attrezzati nella disponibilità dell'imprenditore ittico; nel caso di ospitalità in spazi aperti questi devono essere localizzati esclusivamente in ambienti appositamente allestiti e/o attrezzati per la sosta e il soggiorno (tende, roulotte, caravan, autocaravan o camper);
- organizzare attività ricreative, didattiche, culturali e di servizio finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura negli ambiti di cui alle lettere a) e b), anche tramite imbarcazioni adibite al traffico a scopo turistico-ricreativo
- preparare, trasformare e confezionare i prodotti ittici dell'azienda, anche con lavorazioni esterne per la successiva somministrazione o vendita diretta al consumatore;
- vendere direttamente al consumatore finale i prodotti aziendali, anche con lavorazioni esterne.

Strutture destinate all'attività di ittiturismo

Le attività di ittiturismo sono svolte mediante l'utilizzo di fabbricati, attrezzature, aree demaniali eventualmente in concessione, o risorse normalmente impiegate per l'attività principale. Possono essere adibiti all'esercizio dell'attività di ittiturismo gli stabili nella disponibilità degli imprenditori (titolo di proprietà, affitto, o forme similari, ecc.) comprese le abitazioni.

Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata anche con opere provvisorie.

Nello svolgimento delle attività di ristorazione ittituristica si applicano le disposizioni igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) 852/2004, al regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, al regolamento (CE) 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui

prodotti di origine animale destinati al consumo umano, al regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché della direttiva 2002/99/CE del Consiglio del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, come recepita dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117.

#### Requisiti di idoneità dei locali utilizzati nell'ambito dell'attività di ittiturismo

I locali, gli ambienti e gli spazi utilizzati per l'esercizio dell'attività di ittiturismo devono possedere, ai fini dell'abitabilità e dell'agibilità, i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche architettoniche degli edifici, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

### **4.2 - Pescaturismo**

Per pescaturismo si intende l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio, nel numero massimo di 12 persone, su imbarcazioni da pesca, unità asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio, esercitata da pescatori di professione o acquacoltori in forma singola, associata o societaria.

Il limite di imbarco delle 12 persone può essere superato, in base alla disciplina nazionale in materia di sicurezza, qualora l'unità adibita a pescaturismo rimanga attraccata in banchina e non preveda alcuna attività di navigazione.

#### Le tipologie di attività esercitabili nell'ambito del "pescaturismo" sono le seguenti:

- a) svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dalla normativa vigente;
- b) svolgimento di attività turistico ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca, quali, in particolare, brevi escursioni lungo le coste, osservazione delle attività di pesca professionale, ristorazione a bordo o a terra;
- c) svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale e acquacoltura.

Tali attività possono essere svolte esclusivamente a favore delle persone imbarcate e in conformità a quanto previsto dall'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, come specificato all'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293, rilasciata dall'Amministrazione regionale, art. 15 del regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca e acquacoltura approvato con D.P.Reg. 20 settembre 2012, n. 191; in ogni caso le attività di ristorazione a bordo possono svolgersi nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie in materia di somministrazione di pasti, cibi e bevande.

### **4.3 – Attività educative e didattiche**

Nell'ambito delle attività di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 le proposte educative e didattiche possono riguardare, ad esempio, i seguenti percorsi:

- a) conoscenza del mare, dei pesci e delle marinerie, dell'ambiente lagunare, lacustre e fluviale e dei relativi prodotti della biodiversità e del legame cibo e territorio;
- b) conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici, e delle produzioni tipiche e locali;
- c) conoscenza delle attività artigianali connesse all'azienda ittica e al mondo della pesca e dell'acquacoltura

**Si precisa che, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione che definisce le norme di raccordo fra l'attività agrituristica e quella ittituristica e di pescaturismo, ai sensi dell'articolo 5 (2bis) della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), se non espressamente previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di pesca e acquacoltura, si applica all'attività ittituristica quanto disposto dalla citata legge regionale per l'attività agrituristica e dal regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0234/Pres.); i riferimenti all'attività agricola e ai prodotti agricoli devono intendersi anche all'attività e ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura.**

Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristiche

*L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici, istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, costituisce condizione necessaria per la presentazione al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)*

*Le domande di iscrizione nell'elenco sono corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi, della descrizione dettagliata delle caratteristiche dell'azienda e dell'attività che il richiedente intende svolgere, nonché dell'attestazione di frequenza a specifico corso di almeno novanta ore di formazione professionale per operatori agrituristici organizzato o riconosciuti dall'Amministrazione regionale ovvero dell'impegno alla frequenza del medesimo entro un anno dall'iscrizione nell'elenco. Il corso di formazione professionale deve essere specifico per l'iscrizione nell'elenco al fine dello svolgimento dell'attività agrituristica di fattorie didattiche e dell'attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali.*

## 5. Categorie di spesa ammissibili

### Eleggibilità della spesa

Sono ammissibili le **spese effettivamente sostenute successivamente alla data del 14/10/2019** di scadenza della presentazione delle istanze contributive al secondo bando della Misura 4.63.2.1. "Attività integrate pesca/acquacoltura e turismo" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1239 del 19 luglio 2019 fino al 31 dicembre 2023, fermo restando la loro tracciabilità, pertinenza, imputabilità e congruità all'operazione selezionata, in conformità e nel rispetto dei limiti e delle condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e nei relativi documenti di programmazione ed attuazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 65 RDC, paragrafo 6, *non sono selezionate per il sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.*

### Le principali categorie di spese ammissibili riguardano:

- a) investimenti a bordo di pescherecci, di imbarcazioni di servizio asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio e di imbarcazioni adibite al traffico armate da pescatori o acquacoltori per l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo, didattico, culturale e di servizi, finalizzati alle attività per la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche denominata: «pesca turismo»;
- b) acquisizione beni e servizi per l'ospitalità turistica finalizzati alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, in forma singola, associata o societaria, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata «ittiturismo»;
- c) acquisizione di beni e servizi per il turismo legato alla pesca ricreativa;
- d) acquisizioni di beni e servizi per la realizzazione di attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona relative alla pesca e acquacoltura;

### Sono ritenute spese ammissibili:

- ammodernamento e allestimento di imbarcazioni da pesca e unità asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio per effettuare l'attività di pescaturismo, compreso l'adeguamento delle attrezzature e dotazioni di bordo per lo svolgimento di tali attività quali ad esempio l'adeguamento alle normative igienico – sanitarie e per la sicurezza;
- ammodernamento e allestimento di imbarcazioni dedite al traffico per lo svolgimento dell'attività turistico, ricreativa, didattica e di servizio (attività di ittiturismo);
- recupero, ristrutturazione e adeguamento di edifici, compresi interventi per l'accessibilità, la messa in sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche, finalizzati allo svolgimento dell'ospitalità, della

somministrazione ed alla fruizione turistica e didattica (locali e spazi coperti compresi vani di servizio per l'accoglienza);

- acquisto di nuove attrezzature per l'allestimento interno ed esterno degli edifici ivi compresi gli arredi strettamente funzionali alla fruizione dei servizi da parte degli ospiti;
- realizzazione di percorsi, segnaletica ed aree attrezzate aziendali, per lo svolgimento delle attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona;
- acquisto di attrezzature per lo svolgimento delle attività a bordo o a terra, compreso l'acquisto/realizzazione di pannelli esplicativi e/o segnaletici;
- acquisto di attrezzature tecnologiche e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- materiale e attrezzature e servizi per la promozione dell'offerta turistica;
- spese per l'utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e leasing;
- spese generali (costi generali e costi amministrativi): si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l'ammissibilità delle Spese del P.O. FEAMP 2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13). Sono spese quantificate e ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell'importo totale ammesso dell'investimento.

Segue una lista indicativa e non esaustiva dei costi generali e amministrativi relativi alla presente Misura:

- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali, le parcelle notarili (*ad esempio spese per la costituzione del partenariato, ivi incluse le reti di imprese*) e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione;
- le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione;

Per le attività di progetto la congruità dei costi preventivati sono commisurati alla natura e alla sua dimensione; i costi devono essere pertinenti e opportunamente documentati attraverso modalità trasparenti, provenienti da fonti affidabili (dati statistici e altre informazioni oggettive, analisi comparative con tipologie analoghe di operazioni), chiaramente identificabili e determinabili nei tempi di svolgimento e su basi contrattuali (personale subordinato/parasubordinato) o tariffarie (compensi per prestazioni professionali e servizi specialistici) e applicando le migliori prassi contabili (miglior offerta).

Tutte le spese sostenute devono essere tracciabili, debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro documento avente forza probante equivalente e contabilizzate, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si rimanda a quanto previsto nelle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020".

#### **6. Vincoli e limitazioni (tipologie di spese escluse)**

Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l'ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, in generale, non sono eleggibili le spese che non sono direttamente connesse alla realizzazione delle operazioni previste dalla misura e le spese che non siano state sostenute e pagate entro i termini previsti dall'art. 65 del RDC e, nello specifico:

- spese che non rientrano nelle categorie previste per l'attuazione dell'operazione;
- presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione;
- spese non preventivamente autorizzate in caso di variante sostanziale;

Non sono, altresì, ammesse a rendicontazione le spese relative a:

- beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
- industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;



- adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
- acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- acquisto dei fabbricati;
- costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (ad esclusione delle spese di pulizia);
- servizi continuativi, periodici, o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità);
- realizzazione di opere tramite commesse interne;
- consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
- tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a normali attività funzionali del beneficiario;
- spese relative a parti o componenti di macchine ed impianti a meno che non siano finalizzate alla realizzazione del prototipo/impianto pilota previsto dal progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati;
- spese relative all'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature che rappresentino mera sostituzione di beni della stessa tipologia già posseduti dal beneficiario;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- costruzione di strutture;
- software non specialistico e non connesso all'attività del progetto;
- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
- nel caso di acquisto con *leasing*, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Secondo quanto previsto dall'art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:

- interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
- imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

## 7. Dotazione finanziaria e intensità degli aiuti

**La dotazione finanziaria** pubblica complessiva disponibile per la realizzazione delle attività previste dalla misura è pari a **€ 67.010,00**

**Il massimo di contributo concedibile** per singolo progetto è di **€ 30.000,00**

**La spesa minima ammissibile** per singolo progetto è di **€ 4.000,00**.

Ai sensi dell'articolo 95 (1) del Reg. (CE) n. 508/2014 si applica all'operazione l'intensità di aiuto pubblico pari al **50%** della spesa totale ammissibile.

Per i richiedenti appartenenti al settore della pesca costiera artigianale e la cui attività avviene prevalentemente nell'ambito della pesca costiera artigianale (attrezzo principale in licenza) e per le organizzazioni di produttori l'intensità di aiuto pubblico è pari al **60%** della spesa totale ammissibile.

Il contributo viene concesso nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

**Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni ottenute dal beneficiario per le medesime spese.**

Per i progetti inseriti nelle graduatorie degli ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere utilizzate le eventuali ulteriori risorse finanziarie del Piano di Azione approvato assegnate alla Misura.

Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato può:

- accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
- accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
- rinunciare al sostegno

L'Amministrazione regionale si riserva di valutare un eventuale riparto proporzionale delle risorse disponibili tra i beneficiari dei progetti ammessi al contributo pubblico.

## 8. Criteri di selezione

Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici della Misura:

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio $P=C*P_s$
<b>CRITERI TRASVERSALI</b>				
T1	L'operazione prevede interventi coerenti (Ic) con almeno un'azione/topic di un pilastro del Piano di Azione EUSAIR (applicabile per le Regioni rientranti nella strategia EUSAIR)	C=0 Ic=1 C=1 Ic ≥2	0,4	
T2	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile	C=0 NO C=1 SI	0,5	
T3	Età del rappresentante legale ovvero età media dei componenti degli organi decisionali	C=0 Età media ≥ 40 anni C=1 Età media < 40 anni	0,7	
<b>CRITERI RELATIVI AL RICHIEDENTE</b>				
R1	Numero di giorni di pesca svolti dal richiedente nei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda	C=0 N giorni di pesca effettuati ≤ 150 gg. C=1 > 150 gg.	0,8	
R2	Il richiedente negli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda ha svolto le attività di pesca prevalentemente su imbarcazioni di pesca costiera artigianale così come definita nell'allegato 7 al PO FEAMP approvato con Decisione C(2015) 8452 del 25 novembre 2015	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R3	Il richiedente è un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo professionale (per gli acquacoltori)	C=0 NO C=1 SI	0,8	
R4	Il richiedente si avvale della collaborazione di componenti il nucleo familiare o, se società, si avvale della collaborazione dei propri soci o di componenti il nucleo familiare dei propri soci per lo svolgimento dell'operazione. <i>Sono ammessi fra i familiari il coniuge, familiari conviventi o chi sia legato da un'unione civile o da un rapporto di convivenza (legge 76/2016)</i>	C=0 NO C=0,5 N=1 C=1 N>1	0,8	
R5	Il richiedente è un'Organizzazione di Produttori riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013	C=0 NO C=1 SI	0,8	



OPERAZIONE A REGIA				
R6	Numero di imprese partecipanti alla rete d'impresa (L. n. 33 del 09/04/2009)	C=0 N=1 C=0,5 N=2 C=1 N > 2	0,8	
R7	Numero di soggetti, escluso il richiedente, che partecipano al network che ha ideato il progetto	C=0 N=1 C=0,5 N=2 C=1 N > 2	0,8	
R8	Il richiedente è in possesso delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di diversificazione	Bassa (C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C = 1)	0,8	
R9	Il richiedente risiede/ha sede locale nel territorio FLAG GAC FVG	C=0 NO C=1 SI	1	
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE				
O1	L'operazione prevede investimenti a bordo di pescherecci, di unità di servizio asservite agli impianti di acquacoltura/per uso in conto proprio e di imbarcazioni adibite al traffico armate da pescatori o acquacoltori per l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio a scopo turistico-ricreativo, didattico, culturale e di servizi, finalizzati alle attività per la corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e acquacoltura e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche denominata: «pesca turismo».	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento  C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O2	L'operazione prevede investimenti finalizzati all'ospitalità turistica, alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata «ittiturismo»	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento  C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O3	L'operazione prevede investimenti finalizzati alla realizzazione di attività turistiche legate alla pesca ricreativa	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento  C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%) C=1 (R > 70%)	0,6	
O4	L'operazione prevede investimenti finalizzati la realizzazione di attività ricreative, didattiche e di servizi alla persona relative alla pesca e acquacoltura	R=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento  C=0 (R<20%) C= 0,5 (20%< R ≤ 70%)	0,6	

OPERAZIONE A REGIA				
		C=1 (R > 70%)		
O5	Progetto esecutivo provvisto delle autorizzazioni, certificazioni e delle concessioni necessarie	C=0 NO C=1 SI	0,8	
O6	L'operazione non interferisce con i SIC, le ZSC e le ZPS o è coerente con le misure di conservazione e con i piani di gestione degli stessi	C=0 NO C=1 SI	0,5	
O7	L'operazione è contestualizzabile all'interno della strategia di sviluppo turistico del territorio	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C = 1)	0,8	
O8	L'operazione presenta una solida strutturazione economica/finanziaria (ricerca di mercato, business-plan, etc.)	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C = 1)	0,8	
O9	Livello di coerenza interna del progetto, in termini di chiarezza nella individuazione degli obiettivi e di coerenza delle attività programmate con i risultati attesi.	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C = 1)	0,8	
O10	Fattibilità tecnica del progetto stessa, con un'accurata descrizione dello stato attuale e delle attività ritenute necessarie	Bassa(C = 0) Media (C = 0,5) Alta (C = 1)	0,8	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).

La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito, esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a **1,5** con almeno due dei criteri riportati nella tabella precedente.

In caso di parità di punteggio sarà applicato il criterio temporale di ricezione della domanda.

### 9. Modalità di presentazione della domanda

Ai fini della partecipazione alla selezione, il richiedente dovrà presentare l'istanza con la documentazione redatta utilizzando **esclusivamente** la modulistica in formato elettronico sottoelencata e disponibile nella sezione tematica dedicata al FEAMP 2014-2020 dei siti internet della Regione Friuli Venezia Giulia e del FLAG GAC FVG scaricabile dai seguenti indirizzi:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/>

<http://www.gacfvfg.it/>

Documentazione	Allegati
Domanda di contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod. 1
Relazione tecnica di progetto	Mod. 2
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da un professionista abilitato ovvero idonea dichiarazione di un istituto bancario attestante la capacità finanziaria del beneficiario	Mod 3

Si precisa che nella relazione tecnica del progetto/operazione devono essere riportati gli obiettivi e il programma dell'intervento, con particolare evidenza del tipo di attività svolta e ambito tematico, qualifica del personale

utilizzato, elenco voci di spesa e relativi preventivi o computo metrico per la valutazione di congruità della spesa, idoneità delle imbarcazioni all'esercizio del pescaturismo, compatibilità delle strutture con la normativa urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e di settore vigente, collaborazione con altri soggetti economici e non economici per lo sviluppo dell'iniziativa, partecipazione all'offerta turistica del territorio e ricadute attese.

**In aggiunta agli elementi di cui sopra, il richiedente deve produrre:**

- documentazione attestante la proprietà/armamento dell'imbarcazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario dell'imbarcazione, di assenso all'esecuzione dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (nel caso in cui l'armatore richiedente sia diverso dal proprietario dell'imbarcazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà a firma del proprietario dell'immobile o dell'impianto, di assenso alla esecuzione del progetto nonché all'iscrizione dei relativi vincoli (nel caso in cui il richiedente non sia proprietario dell'immobile o dell'impianto), e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto (contratto di locazione);
- copia atto costitutivo organizzazione collettiva/mandato collettivo (nel caso di organizzazione di produttori, reti di imprese);
- copia atto dell'organo decisionale dell'organizzazione collettiva di approvazione dell'operazione (nel caso di organizzazione di produttori, reti di imprese)
- copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.

La domanda di finanziamento debitamente compilata e completa della relativa documentazione dovrà essere inviata a Aries Società consortile a r. l., Capofila del FLAG "GAC FVG", utilizzando **esclusivamente la posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it), entro le ore 13.00 del 15 ottobre 2021**

La data e l'ora del ricevimento della domanda è determinata dalla data e dall'orario dell'invio del gestore\_PEC dell'istante che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio.

**Non sono considerate ricevibili le domande:**

- pervenute oltre il termine fissato dal presente Avviso;
- prive di sottoscrizione della documentazione richiesta (firma digitale oppure firmata in originale, successivamente scannerizzata in formato .pdf);
- prive degli Allegati indicati alla tabella "Documentazione";
- invio con modalità diverse dal sistema di posta certificata (PEC) all'indirizzo: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it),

## 10. Istruttoria

In conformità alle modalità attuative delle azioni della strategia di sviluppo locale previste dalla Convenzione tra Autorità di gestione OI FVG e FLAG "GAC FVG", Rep. 41 dd. 20.06.2017, nel rispetto delle Disposizioni procedurali e di controllo adottate dall'Autorità di gestione del Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020 e della disciplina dei provvedimenti amministrativi attributivi di vantaggi economici prevista dal D.Lgs. 241/1990 e dalla L.R. 7/2000 ss.mm. ii., al GAC FVG sono affidate le attività istruttorie delle proposte progettuali.

La struttura competente di Aries Società consortile a r. l., responsabile dell'istruttoria delle istanze contributive, provvede:

- ✓ Ricezione delle domande, pervenute esclusivamente all'indirizzo posta elettronica certificata: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it),
- ✓ comunicazione di avvio del procedimento mediante posta certificata PEC al richiedente la cui domanda risulta ricevibile;
- ✓ verifica dell'ammissibilità e valutazione dell'istanza: requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente, coerenza e funzionalità delle attività progettuali con gli obiettivi del presente bando, completezza della documentazione a supporto della domanda, ammissibilità delle spese progettuali.

In caso di mancata o carente trasmissione degli altri elementi integrativi eventualmente richiesti, l'ufficio istruttore può:

- non attribuire il punteggio di priorità totalmente o parzialmente;

- non ammettere una spesa o un investimento;
- non accogliere l'istanza di finanziamento.
- ✓ comunicazioni in caso di non accoglimento della domanda, le risultanze istruttorie con le relative motivazioni devono essere preventivamente comunicate al soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990.
- ✓ assegnazione del punteggio applicando i criteri di selezione di cui al punto 6 del presente bando;
- ✓ formulazione della proposta di graduatoria da parte della Commissione di valutazione costituita da Aries, che redige apposito verbale;
- ✓ trasmissione della proposta di graduatoria delle domande ammesse, non ammesse e non ricevibili alla competente AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche per l'approvazione.

L' AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche provvede con decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche all'approvazione della graduatoria che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web tematici dell'Amministrazione regionale e del GAC FVG indicati al punto 23 del presente bando.

Con successivo decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche sono concessi i finanziamenti a favore dei soggetti beneficiari inseriti utilmente secondo l'ordine di graduatoria dei progetti ammessi, nei limiti delle risorse disponibili messe a disposizione nel presente bando e nel rispetto dei principi contabili di finanza pubblica previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

I progetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità della graduatoria ovvero **12 mesi** dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità.

A parità di punteggio viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito.

**E' obbligatorio utilizzare su tutta la corrispondenza inviata dalle Amministrazioni competenti, dal beneficiario e su tutti i documenti amministrativi e contabili inerenti lo specifico progetto i codici alfanumerici univoci CUP e codice FEAMP, che saranno forniti dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.**

## 11. Tempi e modalità di esecuzione del progetto

Le attività previste dai progetti presentati sono realizzate nei tempi e con le modalità di esecuzione compatibili e coerenti con gli obiettivi e il cronoprogramma del Piano di Azione del GAC FVG approvato dall'Amministrazione regionale.

I progetti dovranno essere conclusi e rendicontati entro il termine indicato nell'atto di concessione a contributo che non potrà essere superiore a **12 mesi** dalla data del provvedimento.

### 11.1 Proroghe

Il beneficiario potrà richiedere a Aries Società consortile a r. l., all'indirizzo PEC: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it), una sola proroga dei termini di rendicontazione delle attività, fissato nell'atto di concessione, utilizzando il modello **Mod. 10** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 23. Links utili). Tale richiesta di proroga, della durata massima di tre mesi, è presentata almeno 30 giorni prima dei termini fissati dal cronoprogramma approvato e può essere autorizzata dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche.

Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da esigenze tecniche e dinamiche ambientali non imputabili al richiedente e debitamente documentate.

## 12. Modalità di erogazione del contributo

L'erogazione del contributo concesso, per gli importi a titolo di anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo saranno erogati dall'AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche a seguito dell'istruttoria di liquidazione del contributo curata dal GAC FVG con le modalità di rendicontazione previste nei paragrafi successivi e nel rispetto dalle pertinenti disposizioni in materia.

Al fine dell'erogazione del contributo il beneficiario dovrà presentare la rendicontazione delle attività attestante le spese effettivamente sostenute con modalità tracciabili entro il termine fissato nell'atto di concessione.

**L'iniziativa si ritiene conclusa quando il livello di realizzazione è pari ad almeno il 70% della spesa ammessa.**

La rendicontazione sarà trasmessa a Aries Società consortile a r. l., all'indirizzo PEC: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it), utilizzando la modulistica sotto evidenziata e allegata al presente Bando che sarà reperibile sui siti web dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l. agli indirizzi indicati al punto 23. Links utili:

### 12.1 Anticipo

E' possibile l'erogazione di un anticipo non superiore al **40%** dell'importo del contributo concesso da richiedersi entro 3 (tre) mesi dalla data di notifica dell'atto di concessione del sostegno.

L'anticipo viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10/06/1982, n. 348, ovvero di una fideiussione rilasciata da un istituto bancario, da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385) nella misura del **100%** dell'importo dell'anticipo.

La copertura fideiussoria dovrà avere una validità di mesi 12 rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte della Regione Friuli Venezia mediante un atto di autorizzazione allo svincolo.

Documentazione	Allegati
Domanda liquidazione di anticipo del contributo sottoscritta dal titolare/legale rappresentante corredata da un documento di identità in corso di validità	Mod. 4
Polizza fideiussoria/garanzia bancaria	
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio delle attività progettuali corredata da fotocopia della prima fattura o da documentazione equipollente.	Mod. 5

### 12.2 Stato di avanzamento lavori (SAL)

Per i soli progetti con una spesa ammessa pari o superiore a **€ 30.000,00**, può essere concesso un solo acconto per lo stato di avanzamento lavori (SAL) se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **40%** del progetto approvato.

Nel caso in cui sia stata già erogata l'anticipazione, di cui al punto precedente, la richiesta per la liquidazione dello stato di avanzamento lavori può essere concessa solo se il progetto ha raggiunto un livello di spesa ammissibile pari ad almeno il 50% della spesa ritenuta ammissibile.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può comunque superare il **90%** del contributo concesso.

Al fine della liquidazione parziale del contributo concesso deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Allegati
Domanda liquidazione SAL/Saldo	Mod. 6
Relazione dettagliata delle attività svolte	
Rendicontazione delle spese sostenute adeguatamente documentate	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod. 7
Eventuali altre documentazioni inerenti l'intervento: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori, agibilità, ecc.	

### 12.3 Saldo

Per la richiesta di liquidazione del saldo del contributo deve essere presentata la seguente documentazione:

Documentazione	Allegati
Domanda liquidazione SAL/saldo	Mod. 6
Relazione finale del progetto, con riferimento alla scheda progettuale e agli indicatori di risultato (Allegato 2)	
Rendicontazione spese sostenute adeguatamente documentate	

Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445	Mod.7 7
Estratto del libro dei cespiti o registro beni ammortizzabili con riferimento a tutti i beni oggetto di finanziamento a valere sull'intero progetto (ove presenti)	
Eventuale altra documentazione inerente: autorizzazioni, pareri, certificati di regolare esecuzione dei lavori, agibilità, ecc.	

### 13. Varianti

Sono considerate varianti sostanziali dell'operazione in corso d'opera per le quali è richiesta l'approvazione da parte dell'AdG OI FVG – Servizio caccia e risorse ittiche:

- il cambio del beneficiario e il trasferimento degli impegni;
- le modifiche tecniche sostanziali all'operazione approvata; sono intese come modifiche che alterano gli elementi essenziali e le finalità originariamente previsti nel progetto;
- gli adeguamenti di spesa tra le principali categorie di spese, di cui al punto 5, approvate di importo superiore al 10%

**Le varianti sostanziali in corso d'opera devono essere preventivamente approvate dal AdG OI FVG - Servizio caccia e risorse ittiche** che si avvale dell'istruttoria tecnica del GAC FVG per la verifica dei seguenti elementi:

- coerenza della proposta di variante con le finalità e gli obiettivi previsti dall'operazione;
- la valutazione della funzionalità complessiva dell'operazione;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La richiesta di variante, utilizzando il modello **Mod. 8** al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 23. Links utili), dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale si evincano le motivazioni che giustificano le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante.

La realizzazione di una variante non approvata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante che restano a carico del beneficiario.

**L'iniziativa progettuale realizzata deve conservare la sua funzionalità, a prescindere dalla variante, e un livello di spesa non inferiore al 70% di quello originario.**

Non sono considerate varianti sostanziali per le quali non è richiesta l'approvazione e vengono contestualmente approvati in sede di presentazione della domanda di pagamento per stato avanzamento lavori e/o liquidazione finale:

- le modifiche alla ripartizione finanziaria in corso d'opera dovute ad economie di spesa;
- gli adeguamenti tecnici del progetto ovvero modifiche riferite a particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l'adozione di soluzioni tecniche migliorative delle attività progettuali;
- l'acquisto/utilizzo di attrezzature e servizi che prevedono l'aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e/o della marca dell'attrezzatura, in ogni caso in misura non superiore al 15% del costo dell'attrezzatura/servizio ammessi a finanziamento.

Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 10% delle singole categorie di spesa approvate;

**Le varianti non possono in nessun caso comportare:**

- a) un aumento del contributo concesso;
- b) una riduzione del punteggio ottenuto in sede di concessione del contributo, salvo che il collocamento in graduatoria del progetto selezionato risulti comunque in posizione utile al mantenimento del diritto al contributo.

### 14. Stabilità delle operazioni

Per "stabilità delle operazioni" si intende che la partecipazione del FEAMP resta attribuita a un'operazione se, entro **5 anni** dal pagamento finale, il beneficiario non cede a terzi né distoglie dall'uso indicato nella domanda approvata, i cespiti oggetto della sovvenzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 71 Reg (UE) n.1303/2013.



In particolare, non è consentito:

- a. la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'ambito di applicazione del presente bando;
- b. il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

**Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia e risorse ittiche, con cadenza annuale, per cinque annualità, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione, utilizzando il modello Mod. 9 al presente Bando e reperibile sul sito web agli indirizzi dell'Amministrazione regionale e di Aries Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG (punto 23. Link utili).**

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia e risorse ittiche provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

I beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti in presenza di **“cause di forza maggiore”**. Casi di forza maggiore possono essere, tra gli altri, l'incapacità sopraggiunta del beneficiario o il cambio di beneficiario per successione. L'esenzione dall'obbligo di restituzione in questi casi è stato chiarito dalla Corte di Giustizia Europea, e costituisce un'eccezione alla regola generale che esenta il beneficiario dalla restituzione del beneficio ricevuto. Il beneficiario ha l'onere della prova con documenti incontestabili.

Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione alla cessazione degli obblighi inerenti il mantenimento dei vincoli di destinazione d'uso prima della scadenza stabilita, il contributo erogato sarà recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo può essere riconosciuto agli eventuali eredi, a condizione che sia dimostrato il mantenimento dei requisiti di accesso e di ammissibilità, nonché l'impegno al mantenimento dei vincoli ed al rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario originario.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di sostegno necessiti di essere spostato in altro luogo, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione al Servizio caccia e risorse ittiche. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli e dovrà comunque rimanere all'interno dell'ambito di applicazione del presente bando.

### 15. Revoche

Le accertate false dichiarazioni e il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti.

In tali casi, previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, si procederà al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute al beneficiario.

L'Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, a campione, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal beneficiario ai sensi dell'art.71 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445.

In presenza di dichiarazioni non veritiere il Servizio caccia e risorse ittiche, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, procede alla revoca del finanziamento concesso, l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie, l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del FEAMP.

#### Revoca totale del contributo

Il Servizio caccia e risorse ittiche procederà alla revoca totale del contributo previa intimazione ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli amministrativi e/o in loco;
- rinuncia da parte del beneficiario;
- alienazione o mancato possesso a qualsiasi titolo del bene oggetto del finanziamento senza autorizzazione;

- realizzazione del progetto in misura inferiore al 70% della spesa ammessa;
- mancata presentazione della domanda di liquidazione finale entro i termini previsti;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione dei beni quando questi non sono stati preventivamente autorizzati;
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine per la restituzione delle somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa.

#### Revoca parziale del contributo

Il contributo è revocato o disimpegnato parzialmente, ai sensi delle norme vigenti, nei seguenti casi:

- mancata realizzazione di una parte del progetto entro i termini previsti;
- mancata presentazione entro i termini previsti della domanda di liquidazione relativa a un progetto già liquidato con precedente SAL in misura superiore al 70%;
- difformità del progetto realizzato con quello approvato (comprese varianti sostanziali realizzate ma non autorizzate);
- altri casi non specificati ma previsti da norme di legge.

### **16. Gestione ricorsi**

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato ha facoltà di esperire tre forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

1. ricorso gerarchico alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, che deve risolversi di norma entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte dell'ente competente sull'istruttoria, le quali devono essere comunicate tempestivamente al ricorrente. Trascorsi i 90 giorni e in assenza di comunicazione da parte dell'Amministrazione, opera il silenzio diniego e, pertanto, il ricorso si intende respinto.
2. ricorso giurisdizionale al TAR competente:
  - a) entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;
  - b) entro 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni considerati per l'operatività del silenzio diniego, di cui al precedente punto 1;
3. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

### **17. Obblighi del beneficiario**

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con riferimento alle risorse umane utilizzate, nei tempi e secondo il quadro regolamentare posto dal presente Bando.

Il beneficiario è tenuto a:

- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che le Amministrazioni competenti riterranno di effettuare nonché di assicurare l'accesso ad ogni altro documento utile da acquisire ai fini dell'accertamento;
- assicurare l'accesso alle Amministrazioni competenti per effettuare gli opportuni accertamenti nei luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento e sono svolte le attività di progetto;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie alle Amministrazioni competenti per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni e i servizi nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del progetto, in conformità alle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- rispettare il vincolo di destinazione e alienabilità dei beni materiali relativi all'operazione, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- presentare, in sede di domanda di liquidazione per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione di cui alle disposizioni del presente Bando;

- conservare e rendere disponibili tutti i documenti relativi all'operazione per 10 anni dalla data del decreto di liquidazione finale, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria; i documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali.

Il beneficiario avrà cura di adottare ogni misura atta ad evitare conflitti di interessi nella gestione operativa e amministrativa delle attività previste.

Il beneficiario dovrà rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione delle attività del progetto e del sostegno finanziario ricevuto utilizzando i loghi appropriati e gli strumenti tecnologici a disposizione anche con modalità innovative.

In merito alle specifiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per creare l'emblema dell'Unione, si rimanda a quanto previsto nel Reg. (UE) n. 763/2014 della Commissione del 11/07/2014. [http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual\\_identity/pdf/use-emblem\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_it.pdf)

Il beneficiario dovrà consentire ed agevolare ogni ispezione e controllo, nonché fornire ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio, valutazione e controllo delle attività svolte.

Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nel Atto di concessione del contributo.

### 18. Diritti del beneficiario

Il beneficiario gode di tutti i diritti ad esso riconosciuti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.

### 19. Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento.

### 20. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, il beneficiario dovrà attenersi alle disposizioni attuative del PO FEAMP 2014-2020 adottate dall'Autorità di gestione, al Manuale delle Procedure e dei Controlli, alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative generali e specifiche e alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese, al testo vigente delle medesime comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione, nonché alla vigente normativa di comunitaria, nazionale e regionale.

L'Amministrazione regionale, in qualità di Organismo Intermedio delegato dall'Autorità di Gestione del Programma all'attuazione delle misure di propria competenza, in conformità alle summenzionate disposizioni, si riserva di rispettarle ed applicarle compatibilmente alle finalità e agli obiettivi della specifica misura.

### 21. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso da parte delle Amministrazioni competenti avverranno tramite posta elettronica certificata.

I richiedenti dovranno utilizzare lo stesso mezzo PEC per le comunicazioni e la trasmissione dei documenti ai responsabili delle fasi procedurali indicati al punto 24.

### 22. Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati personali avviene in applicazione del nuovo regolamento (UE) 2016/676 (GDPR) relativo alla protezione dei dati di carattere personale e alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

### 23. Normativa di riferimento

- Reg. (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;

- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- EUSAIR (European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region) Action Plan SWD(2014) 190 final;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale;
- Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca nell'ambito del Programma Operativo ITALIA FEAMP 2014 – 2020. Repertorio atti n. 102/CSR del 9 giugno 2016;
- Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:
  - Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
  - Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
  - Reg. (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  - Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Regolamento (CE) del 5 agosto 2009 n. 710/2009, concernente l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;
- Reg. (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- Reg. (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Reg. (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- Reg.(CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Reg. (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;
- Reg. (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;
- Reg. (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;
- Decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo";
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;
- Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
- Art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

- Decreto ministeriale 22 settembre 2017 di attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale;
- Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 "Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura";
- Decreto del Presidente della Regione 191/2012 "Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)";
- Legge regionale del 22 luglio 1996, n. 25 "Disciplina dell'agriturismo";
- Decreto del Presidente della Regione del 11 ottobre 2011, n. 234 "Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)."
- Decreto del Direttore di Servizio caccia e risorse ittiche 26 ottobre 2016, n. 3515. "Avviso pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Artt. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, artt. 60-63 Reg. (UE) 508/2014. Approvazione graduatoria"
- Convenzione tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e GAC FVG, Rep. n. 41 del 20 giugno 2017, per l'attuazione del piano di Azione e ss.mm.ii..

### 23. Links utili

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-imprese/pesca-acquacoltura/FOGLIA11/>

[https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale\\_regionale/Le\\_Pubbliche\\_amministrazioni.html](https://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/portale/portale_regionale/Le_Pubbliche_amministrazioni.html)

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8734>

FLAG Gruppo di Azione Costiera GAC FVG

<https://www.gacfv.it/>

ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG

<https://www.aries.ts.camcom.it/>

### 24. Responsabili dei procedimenti e contatti

#### **Autorità di Gestione O.I. FVG**

Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche

Servizio caccia e risorse ittiche

e. mail: [cacciapesca@regione.fvg.it](mailto:cacciapesca@regione.fvg.it)

PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)

Responsabile del procedimento

Avv. Valter Colussa

e-mail: [cacciapesca@regione.fvg.it](mailto:cacciapesca@regione.fvg.it)

PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)

Responsabile dell'istruttoria O.I. FVG

dott. Franco Manzin

e. mail: [franco.manzin@regione.fvg.it](mailto:franco.manzin@regione.fvg.it)

PEC: [agricoltura@certregione.fvg.it](mailto:agricoltura@certregione.fvg.it)

tel. 040 3774009

cell. 334 6261643

#### **ARIES Società consortile a r. l./Capofila GAC FVG**

Responsabile del procedimento

dott. Francesco Auletta

e-mail: [francesco.auletta@ariestrieste.it](mailto:francesco.auletta@ariestrieste.it)

PEC: [gacfv@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfv@pec.vg.camcom.it)

tel. 040 6701400

Responsabile dell'istruttoria  
dott. Paolo Marchese  
e-mail: [paolo.marchese@ariestrieste.it](mailto:paolo.marchese@ariestrieste.it)  
PEC: [gacfvvg@pec.vg.camcom.it](mailto:gacfvvg@pec.vg.camcom.it)  
tel. 040.6701404

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE